

# COSA BOLLE IN PENTOLA, 1?

## Trasformazione dei Collegi in Ordini? Che fine a fatto la delega al Governo prevista all'articolo 4 della legge n. 43 del febbraio 2006?

50

a cura Stefano Citterio, Presidente IPASVI COMO

Come tutti voi ricorderete la legge 43 del 2006 prevedeva all'articolo 4 la "delega al **Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali**", che indicava la trasformazione dei collegi in Ordini professionali nonché l'istituzione di nuovi ordini per le professioni sanitarie della Legge 251/00 ancora oggi sprovviste individuando i principi e i criteri direttivi per l'attuazione.

Tale delega doveva essere adottata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. Il termine originariamente fissato al 4 settembre 2006 è stato differito, una volta scaduto, di 18 mesi, al **4 marzo 2008**, dall'art. 1, co. 1, della L. 17 ottobre 2007, n. 189, *Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43*.

Siamo quindi ad un punto di arrivo che ci auguriamo non preveda ulteriori proroghe. Le notizie che giungono sembrano essere positive verso una approvazione, considerando che anche la riforma delle professioni (di cui parliamo successivamente) individuata quale causa del rinvio della delega nel settembre 2006, pare aver raggiunto una forma condivisa che non sembrerebbe influenzare il cammino di attuazione della legge 43 rispetto a questo punto.

Anche le diverse bozze di schema di decreto L.vo di attuazione della delega pare siano giunte ad un testo condiviso.

Secondo l'ultima di queste bozze, resa nota dalla federazione il 26 gennaio u.s., i Collegi IPASVI, confermati nella loro natura di enti pubblici non economici, saranno trasformati in **Ordini professionali delle professioni infermieristiche** e avrebbero **"compiti di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e di garanzia della qualità delle prestazioni nei confronti del cittadino"**. Un forte richiamo, dunque, alla reale natura di questi organismi. Va segnalato però che non vi è alcuna indicazione di ulteriori compiti o funzioni attribuite agli ordini. Il tutto viene rinviato ad un successivo regolamento (previ-

sto all'articolo 17) e agli statuti.

**Per tutte le professioni sanitarie sono individuati tre Ordini professionali:**

- **L'Ordine professionale delle professioni infermieristiche**, con infermieri e infermieri pediatrici;
- **L'Ordine professionale delle Ostetriche e delle professioni della Riabilitazione;**
- **L'Ordine professionale delle Professioni Tecnicosanitarie e della Prevenzione**, cui confluiranno le Assistenti Sanitarie;

Ciascun Ordine possiede un numero di albi distinti, ciascuno per ogni professione afferente, secondo quanto già individuato negli specifici profili professionali (un totale di 22 profili). Tutti e tre gli Ordini sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.

Viene confermata l'articolazione provinciale degli ordini (se vi sono almeno 900 iscritti) così come la composizione degli organi (Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei revisori -rivisto nella composizione, Assemblea degli iscritti) cui viene aggiunta la commissione d'Albo.

Rispetto alla versione pubblicata sul sole 24 ore è stato tolto l'articolo (ex n. 10) che prevedeva una possibilità di costituzione di Ordini autonomi in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 3. La questione è rinviata ad un successivo regolamento.

Una novità è rappresentata dalla **Commissione disciplinare Regionale**. I provvedimenti disciplinari non saranno più di competenza provinciale ma saranno rinviati a questa commissione costituita a livello Regionale e riferita a ciascun albo.

Anche l'articolazione della Federazione Nazionale viene mantenuta come l'attuale (Consiglio Nazionale, Presidente, Comitato centrale, Collegio dei Revisori) con l'aggiunta della Commissione d'albo.

Le modalità di attribuzione dei compiti ai vari organi, le modalità di svolgimento delle elezioni, la disciplina della commissione disciplinare e tutto ciò che concerne il funzionamento dei questi organismi viene



rimandato a specifici statuti e ad un regolamento emanato dal Governo entro 180 giorni.

Particolare criticità riveste l'individuazione **delle c.d. attività riservate**, ovvero le attività che in via esclusiva sono attribuite agli iscritti all'ordine o ad uno specifico Albo. La questione è particolarmente delicata e non esente da forti implicazioni sui diversi piani (organizzativo, formativo, di responsabilità). A questo proposito conviene riportare integralmente quanto indicato all'art. 12 dello schema di Decreto in discussione:

*"1. E' riservata all'ordine delle professioni infermieristiche, in autonomia o, ove previsto, su indicazione medica, l'assistenza generale infermieristica di carattere preventivo, curativo, palliativo e di riabilitazione funzionalmente correlata alla assistenza medesima.*

*2. E' riservata agli Infermieri l'assistenza di cui al comma 1 rivolta all'adulto.*

*3. E' riservata agli infermieri pediatrici l'attività di cui al comma 1 rivolta al bambino che presenta particolare criticità e complessità assistenziale".*

Il rischio era quello di reintrodurre una sorta di suddivisione alla professione medica e di complicare ulteriormente sotto molti profili il problema della distinzione tra infermieri e infermieri pediatrici ponendo, nei fatti, la limitazione all'infermiere di assistere il bambino, che andrebbe più chiaramente identificato con una età di riferimento onde evitare dubbi interpretativi. E' chiaro che liquidare in poche righe il problema delle attività riservate è già di per sé un presupposto alla confusione anziché al chiarimento.

La pressione effettuata dai Collegi IPASVI ha sortito l'effetto desiderato introducendo modifiche sostanziali a questo articolo dove nella versione firmata dal Ministro Turco (che trovata sul sito [www.ipasvicomo.it](http://www.ipasvicomo.it)) viene tolto il riferimento "su indicazione medica" e viene reso più aderente alla attuale realtà la suddivisione delle attività fra infermiere e infermiere pediatrico.

Anche l'applicazione in via transitoria del decreto è stata fortemente modificata nella versione approvata. Inizialmente si prevedeva, entro un mese, la costituzione di una **"Commissione di amministrazione temporanea degli Ordini"**, composta da tre persone di cui non si comprendeva la provenienza, i criteri di nomina, ne tantomeno da chi sarebbero stati nominati.

Nella versione approvata, restano in carica gli attuali Consigli direttivi fino a nuove elezioni che vanno indette entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento previsto.

Una soluzione più realistica e fattibile rispetto a quella prospettata.

Speriamo che il passaggio da Collegio ad Ordine costituisca una reale opportunità di crescita per la professione. Vigileremo affinché questo sia possibile e per fare in modo che non vi siano pericolosi balzi all'indietro.

Confidiamo che nonostante l'instabilità del governo questo decreto trovi il suo percorso legislativo che pare già tracciato e condiviso.

## COSA BOLLE IN PENTOLA, 2? Riforma delle Professioni regolamentate: a che punto siamo?

Da quasi un anno, come segnalato nell'editoriale di Agorà del marzo 2007, è iniziato il dibattito parlamentare sulla riforma delle professioni intellettuali o regolamentate (cioè medici, avvocati, commercialisti, geometri, architetti, infermieri, ...), vediamo a che punto siamo.

Durante questo periodo in parlamento sono stati presentati 7 DDL tutti (tranne la proposta Treu, presentata al Senato) all'esame delle commissioni competenti della Camera dei Deputati.

Accanto a questi disegni di legge si è recentemente aggiunto la proposta di legge di iniziativa popolare recante "Riforma dell'Ordinamento delle Professioni Intellettuali" sostenuta dal CUP (Comitato Unitario della Professioni) che in data 20 novembre 2007 ha superato la fase di controllo di legittimità delle firme dei sottoscrittori ed ha iniziato l'iter legislativo. Infatti in data 5 gennaio 2008, con il numero C. 3277 è stata messa in discussione presso le competenti commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei Deputati<sup>1</sup>.

L'On. Mantini, puntuale nel mantenere informate le parti, ha recentemente diffuso un comunicato nel quale segnala il punto si svolta cui sarebbe giunta la riforma delle professioni.

Dopo i rapporti e le direttive comunitarie sulle professioni e sulle qualifiche e sulla circolazione dei professionisti, le audizioni effettuate nelle commissioni e i moltissimi convegni di discussione è maturata una proposta di legge delega al governo, denominata

<sup>1</sup> Ci si riferisce ai seguenti DDL:

C. 867 Siquilini "Disciplina delle libere professioni", presentato il 23/5/2006



"Mantini-Chicchi", dal nome dei due relatori, presentata il 24 ottobre 2007, che potrebbe avere l'appoggio di una possibile maggioranza per la sua approvazione e che tenta di risolvere le criticità e i limiti evidenziati in ciascuno dei DDL presentati finora.

Tale disegno di legge limita la delega al Governo rispetto alla bozza Mastella e si propone di modernizzare le professioni sulla base di principi di concorrenza, qualità, responsabilità professionale. Gli obiettivi della legge sono stati sintetizzati dall'On. Mantini nel modo seguente:

1. Modernizzare gli ordini professionali esistenti e riduzione di essi attraverso l'unificazione delle figure professionali simili, nonché trasformazione di essi a maggior garanzia degli utenti e non solo degli iscritti;
2. riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate che siano in possesso di determinati requisiti come statuti o elementi costitutivi. Viene introdotto il cd sistema duale);
3. promozione delle società professionali e interprofessionali;
4. formazione permanente, garanzia della qualità professionale e nuovi strumenti per rafforzare l'etica professionale;
5. pubblicità informativa, obbligo di assicurazione, eliminazione dei minimi tariffari fissi non negoziabili;
6. semplificazione dei tirocini e dell'accesso e riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti;
7. autonomia del Casse Previdenziali e sviluppo del welfare professionale autofinanziato;
8. riconoscimento di politiche fiscali ed economiche per la crescita professionale e del ruolo sociale e politico delle professioni nelle grandi scelte di concertazione.

Alcuni degli obiettivi espressi sono condivisibili, altri inducono qualche riflessione, suscitando perplessità. Facciamo qualche esempio per cercare di comprendere, tenendo presente che si sta parlando non solo di professioni sanitarie ma anche di geometri, architetti, avvocati, commercialisti, ecc, per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di professionisti.

L'obiettivo di modernizzare gli ordini appare certamente auspicabile e condivisibile. Consideriamo che le norme istitutive, per quanto riguarda gli infermieri risalgono agli anni 40 e 50. Oggi gli Ordini e i Collegi non hanno strumenti sufficienti per poter esercitare a pieno le loro funzioni. Basti pensare che spesso non sono nemmeno informati dei provvedimenti disciplinari che intervengono a carico dei propri iscritti.

Anche la riduzione dei profili professionali e del numero degli Ordini è un obiettivo da perseguire per semplificare il sistema e per evitare l'eccessiva proliferazione di "professioni" che si è avuta in questi ultimi anni la quale rischia di svuotare di valore il termine stesso. È chiaro che tutto ciò contiene il rischio di introdurre eccessive semplificazioni e quello di inficiare i principi di qualità e responsabilità professionali individuati quali elementi di ispirazione della norma.

Molto più critico e criticato invece è l'introduzione del c.d. "sistema duale" previsto dal DDL Mantini-Chicchi, basato sulla dicotomia Ordini/professioni regolamentate - Associazioni/professioni associative; per le prime si prospetta una riorganizzazione fondata su accorpamenti e riduzione delle attività riservate agli iscritti (senza l'esplicita garanzia della permanenza degli Ordini e Collegi attualmente esistenti); per le seconde, il riconoscimento pubblico mediante iscrizione in un apposito Registro istituito presso il Ministero competente e la possibilità di rilasciare attestati di competenza ai propri iscritti.

La vera distinzione, quindi, deve prendere in considerazione le attività riservate e quelle non riservate: su tutte le attività non riservate è ammissibile l'esistenza di associazioni. Il regime, infatti, deve essere di concorrenza e nello stesso tempo prevedere una chiara distinzione fra ordini e associazioni, ovvero una corretta denominazione professionale.

La distinzione, soprattutto sul piano pratico tra attività riservate e non, così come tra ordini ed associazioni può risultare problematico e di difficile controllo, confondendo nei fatti tale distinzione.

Stiamo a vedere quale sarà il testo che verrà approvato in via definitiva e soprattutto quali saranno le possibili ricadute sul sistema delle professioni.

C. 1216 Mantini "Riforma della disciplina delle professioni intellettuali" presentato il 27/7/2006

C. 1319 Vietti e C. "Riforma della disciplina delle professioni intellettuali" presentato il 7/7/2006

C. 1442 Laurini "Riforma della disciplina delle professioni intellettuali, presentato il 21/7/2006

C. 2160 Mastella e C. (proposta del Governo) "Delega al governo in materia di professioni intellettuali" presentato il 24/1/2007

C. 2331 Naccarato "Istituzione del certificato di qualità per le professioni non regolamentate e delega al governo per la disciplina delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative" presentato il 6 marzo 2007

S. 1272 Treu "Riforma delle professioni intellettuali, presentato il 24/1/0

